

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 24

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori SANTANGELO, BERTOROTTA, CRIMI, CASTALDI, SERRA, MORRA, CATALFO, MOLINARI, SCIBONA, GIARRUSSO, MANGILI, FUCSIA, DONNO, BATTISTA, BOTTICI, MARTELLI, LEZZI, PAGLINI, PETROCELLI, MORONESE, GAETTI, ENDRIZZI e COTTI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2014

—————

Modifica all’articolo 113 ed abrogazione dell’articolo 114, concernente le modalità di votazione in Assemblea, con particolare riferimento alla eliminazione della modalità di votazione per alzata di mano

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'esercizio di tutte le funzioni delle Camere presuppone, almeno in potenza, la capacità degli organi parlamentari di assumere una decisione.

Per giungere a questa decisione, come in tutti gli organi collegiali, occorre svolgere una o, più spesso, una serie di votazioni, mediante le quali si esprimono e si contano le preferenze dei singoli parlamentari, in modo che da esse derivi una decisione univoca.

La votazione è, dunque, il procedimento attraverso il quale si forma la volontà dell'Assemblea parlamentare e soprattutto si manifesta la sua funzione prettamente legislativa.

La Costituzione lascia ampia libertà ai regolamenti di disciplinare le modalità di votazione e, infatti, questi ultimi distinguono le votazioni tra palesi e segrete. Sono segrete le votazioni che non permettono di sapere come si è espresso il parlamentare, e tali sono lo scrutinio segreto e il voto per schede.

Sono palesi le votazioni attraverso le quali il parlamentare esprime il proprio voto o per appello nominale o per alzata di mano, finanche attraverso la modalità elettronica.

L'appello nominale è la forma di voto più impegnativa e complessa, in quanto trattandosi di voto palese, permette di fissare negli atti il numero e il nome dei parlamentari che votano a favore o contro o che si astengono.

Questo tipo di voto non è simultaneo, quindi non è suscettibile di errori in quanto si estrinseca con una espressione del voto inequivocabile.

Sia alla Camera sia al Senato, il metodo di votazione ordinario e più semplice, è quello

per alzata di mano (articolo 49 Regolamento Camera e articolo 113 Regolamento Senato).

Tuttavia, quest'ultimo metodo spesso è suscettibile di equivoci e quindi il risultato che ne scaturisce appare poco attendibile.

Per tale motivo, oramai da decenni, in entrambe le Camere parlamentari, - su richiesta di venti deputati o di quindici senatori - la votazione nominale con scrutinio elettronico, cosiddetto metodo meccanico, è diventato sempre più il modo ordinario di voto.

I regolamenti dettano precise disposizioni per il voto elettronico e per la tutela degli scrutini segreti e rinviando, per le *technicalities*, ad apposite istruzioni approvate dall'Ufficio di Presidenza.

Ad esempio, il vigente articolo 114 del Regolamento del Senato dispone che si fa ricorso al procedimento elettronico ogni qualvolta sia richiesta la controprova di una votazione per alzata di mano.

Sostanzialmente la *ratio* sottesa a tale disposizione si estrinseca nell'esigenza di eliminare qualsiasi incertezza sul risultato delle votazioni, oltre quella di velocizzare i tempi per le votazioni.

La presente proposta, dunque, intende apportare delle modifiche al Regolamento del Senato nella parte in cui disciplina le modalità di votazione e in particolare le votazioni per alzata di mano e controprova.

Ed invero, con le modifiche all'articolo 113 del Regolamento si intende rimodulare le modalità di votazione sostanzziandole in nominali o a scrutinio segreto e a sua volta distinguere quelle nominali o con scrutinio simultaneo o con appello.

Invece, con la soppressione dell'articolo 114 si intende eliminare la modalità di vota-

zione per alzata di mano e relativa controprova uniformando le forme di espressione del voto, ciò al precipuo scopo di dare concretezza e certezza delle deliberazioni collegiali.

Per i motivi esposti nella presente relazione, si auspica una celere approvazione della presente proposta di modifica del Regolamento del Senato.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. All'articolo 113, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I voti in Assemblea sono espressi per votazione nominale o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.

2. L'Assemblea vota normalmente per scrutinio simultaneo a meno che quindici Senatori chiedano la votazione a scrutinio segreto. La relativa richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell'Aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quindici, la richiesta si intende ritirata. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione».

2. L'articolo 114 è abrogato.